

Deliberazione del Direttore Generale n. 1636 del 27 dicembre 2022

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E ENTE

AUSILIARIO CENTRO SOLIDARIETÀ AREZZO

Disciplina per le gestione di strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze

TRA

L'**Azienda Usl Toscana Sud Est**, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata "*Azienda*", nella persona di [REDACTED]

[REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda, nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore Generale 20 luglio 2020, n. 794, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda per il presente atto;

E

L'Ente Ausiliario **Centro Solidarietà Arezzo (CSA) ONLUS**, con sede legale in Arezzo, Via Teofilo Torri n. 42 (CF 92002530514), di seguito denominato "*Ente*", rappresentato dal Sig.

[REDACTED], che, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, agisce in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Ente, per le seguenti sedi operative:

- "Baciano", loc. Baciano - Capolona
- "Petrognano", loc. Petrognano, n.1 - Arezzo
- Abbadia San Salvatore loc. Podere Nardelli - Abbadia San Salvatore
- Grosseto - Via della Steccaia, n. 78/82 - Grosseto

PREMESSO

che l'Ente gestisce le seguenti strutture autorizzate e accreditate per l'esercizio di attività sanitarie terapeutiche in regime residenziale e/o diurno per persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo ai sensi della Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 *“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”* e del Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana n. 79/R del 17 novembre 2016 *“Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento):*

1) **“Baciano”**, loc. Baciano - Capolona - Capacità ricettiva residenziale: 48 posti:

Autorizzata all'esercizio di Attività Sanitaria con provvedimento n. 220 del 22 novembre 2017 rilasciato dal Comune di Capolona;

Accreditata dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n. 6522 del 2 maggio 2018;

2) **“Petrognano”**, loc. Petrognano, 1 - Arezzo - Capacità ricettiva residenziale: 18 posti:

Autorizzata all'esercizio di Attività Sanitaria con provvedimento n. 60 del 11 gennaio 2018 rilasciato dal Comune di Arezzo;

Accreditata dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n. 6522 del 02 maggio 2018;

3) **Abbadia San Salvatore loc. Podere Nardelli** - Abbadia San Salvatore - Capacità ricettiva residenziale: 18 posti:

Autorizzata all'esercizio di Attività Sanitaria con provvedimento n. 3062 dell' 8 marzo 2018 rilasciato dal Comune di Abbadia San Salvatore;

Accreditata dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n. 6522 del 02 maggio 2018;

4) **Grosseto** - Via della Steccaia, n. 78/82 - Grosseto - Capacità ricettiva residenziale: 24 posti:

Autorizzata all'esercizio di Attività Sanitaria con provvedimento n. 359 del 19 marzo 2018

rilasciato dal Comune di Grosseto;

Accreditata dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n. 6522 del 2 maggio 2018;

che l'Ente mette a disposizione del presente Accordo contrattuale anche la propria sede

presso Città di Castello (PG), con posti letto a ciclo continuativo, nelle seguenti aree di

intervento:

- 1A - Percorso diurno di accoglienza, per n. 7 posti;

- 1B - Percorso residenziale di accoglienza, per n. 15 posti;

Autorizzata all'esercizio di Attività Sanitaria con determinazione dirigenziale n. 8690 del 1

ottobre 2008 rilasciato dalla Regione Umbria;

Accreditata dalla Regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 579 del 23 gennaio

2018 (rinnovo);

che l'Ente dichiara che nelle sopracitate strutture sono erogati i seguenti percorsi residenziali

e/o diurni come definiti dalla Delibera di Giunta regionale toscana n. 513 del 16 aprile 2019

“Approvazione dello schema di Convenzione quadro tra Regione Toscana, le Aziende USL e

il C.E.A.R.T. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana) in materia di

prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di

sostanze e da gioco d'azzardo e nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni”;

Area 1 - Percorsi di accoglienza

- 1A - Percorso diurno di accoglienza

- 1B - Percorso residenziale di accoglienza

Area 2 - Percorsi terapeutico riabilitativi

- 2B - Percorso residenziale terapeutico riabilitativo

Area 3 - Percorsi di trattamento specialistici

- 3A - Percorso residenziale per persone con disturbo da uso di sostanze con patologie psichiatriche

Area 4 - Percorsi pedagogico riabilitativi

- 4C - Percorso residenziale pedagogico riabilitativo

che l'Ente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Delibera di Giunta regionale toscana n. 513 del 16 aprile 2019 *“Approvazione dello schema di Convenzione quadro tra Regione Toscana, le Aziende USL e il C.E.A.R.T. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana) in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni”* per i percorsi oggetto del presente contratto, con particolare riferimento alla dotazione di personale, come da comunicazione effettuate tramite posta elettronica del 10 luglio 2019, disponibile in atti ;

che Azienda UsI Tse si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sanitari e visite ispettive ai fini della verifica del possesso dei requisiti dei percorsi oggetto del presente contratto presso le strutture, in conformità alle proprie Deliberazioni n. 480 del 17 aprile 2019 *“Istituzione Nucleo Operativo Controlli Sanitari - NOCS”* e n. 686 del 5 giugno 2019 *“REG-DGE-003 Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività controllo sulle Strutture pubbliche di pertinenza, le strutture private accreditate convenzionate e le Aziende termali convenzionate”*;

che il presente contratto è stipulato ai sensi dell’art. 117 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e in applicazione delle citate Deliberazioni di Giunta regionale toscana n. 513 del 16 aprile 2019 e Deliberazione Giunta regionale n. 957 del 8 agosto 2022, con le quali è stata rinnovata la collaborazione con il Coordinamento degli Enti Accreditati della Regione Toscana (C.E.A.R.T.), ed alle quali si fa espresso riferimento per quanto non riportato nel presente atto e, in particolare, per quanto attiene alla descrizione e alle caratteristiche dei percorsi

residenziali e diurni, alle prestazioni da erogare, ai requisiti funzionali e di personale richiesti per la loro erogazione e al relativo sistema tariffario ivi previsto;

che l'Ente Gestore è tenuto a svolgere le funzioni di prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento delle persone con disturbo da uso di sostanze con modalità d'intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo, sia statali che regionali, perseguendo il recupero della salute fisica e psichica delle persone in trattamento;

che nello svolgimento delle funzioni di cui al precedente capoverso l'Ente si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi di trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura e nel percorso previsto per la stessa;

che ai sensi del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e della Delibera di Giunta regionale n. 513 del 16 aprile 2019, l'inserimento di persone con disturbo da uso di sostanze nelle strutture è richiesto dalle Aziende USL di residenza delle stesse tramite i Servizi pubblici per le Dipendenze (Ser.D) che, contestualmente al Progetto Terapeutico Individuale, trasmettono all'Ente gestore la tipologia del percorso individuata, la durata prevista per l'attuazione del percorso terapeutico e la corrispondente assunzione dell'impegno economico;

che ai sensi del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, il presente contratto ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale;

che il presente contratto è regolamentato nell'ambito di un complesso quadro normativo statale e regionale del quale, di seguito, si richiamano gli atti più significativi:

Decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 9 ottobre 1990 (*"Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"*);

Atto di intesa Stato-Regioni del 9 febbraio 1993 (*definisce il rapporto tra le*

strutture private e il servizio pubblico e indica criteri e modalità uniformi per

l'iscrizione degli Enti Ausiliari che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la

riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli Albi di cui all'art. 16 del

DPR 309/90);

Legge 18 febbraio 1995, n. 45 (*“Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento*

per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze” ed in

particolare il primo comma dell'art. 4 che prevede l'emanazione di un nuovo Atto di Intesa

Stato-Regioni per la definizione dei requisiti soggettivi, funzionali, del personale,

organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e sociali da parte

degli Enti Ausiliari di cui agli artt. 115 e 116 del Testo Unico sulle dipendenze (D.P.R.

309/90);

Atto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999 (*“Determinazione dei requisiti minimi*

standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei

servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso”;

Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 convertito con modificazioni dalla **Legge 16 maggio**

2014, n. 79 (*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20*

marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego

di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale” che ha tra l'altro

modificato la denominazione del *“Servizio pubblico per le tossicodipendenze”* in *“Servizio*

pubblico per le dipendenze”;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017,

pubblicato sulla GU n. 65 del 18 marzo 2017, recante *“Definizione e aggiornamento*

dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502” che dispone a carico del Servizio Sanitario

Nazionale:

- *l’assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto e l’assistenza
socio sanitaria alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco
d’azzardo (articolo 28 DPCM);*

- *l’assistenza semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche,
inclusa la dipendenza da gioco d’azzardo (articolo 32 DPCM);*

Delibera di Giunta regionale toscana n. 1165 del 21 ottobre 2002 “*Linee di indirizzo per
la riorganizzazione del sistema di interventi nel settore delle dipendenze patologiche e
sperimentazione regionale delle tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali di cui
all’Atto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999*”;

Delibera di Giunta regionale toscana n. 116 del 20 febbraio 2006 “*Sperimentazione
servizi residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti: proroga convenzioni e
adeguamento tariffe al tasso di inflazione programmata*”;

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “*Disciplina del Servizio sanitario regionale*” e
successive modifiche e integrazioni;

Delibera di Giunta regionale toscana n. 1180 del 29 dicembre 2008 “*Riorganizzazione del
sistema di interventi sulle dipendenze patologiche. Proroga convenzioni e adeguamento
tariffe al tasso di inflazione programmata*”;

Delibera di Giunta regionale toscana n. 487 del 13 giugno 2011 “*Approvazione schema di
Accordo di Collaborazione tra la Regione Toscana, le Aziende USL e il
Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di
prevenzione e recupero di persone con problemi di dipendenza*”;

Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “*Norme in materia di qualità e sicurezza delle
strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di*

accreditamento”;

Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 57 *“Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” che, tral’altro dispone l’abrogazione della legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 “Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti: criteri e procedure per l’iscrizione” e stabilisce che con il Regolamento attuativo della L.R. 51/2009 vengano disciplinati i requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture di riabilitazione per tossicodipendenti;*

Delibera di Giunta regionale toscana n. 882 del 6 settembre 2016 *“Linee di indirizzo su Interventi di informazione, prevenzione, formazione e definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il giocatore d’Azzardo Patologico (PDTA GAP). Approvazione”;*

DPGR 16 settembre 2020, n. 90/R *“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79” ;*

Delibera di Giunta regionale toscana n. 1245 del 5 dicembre 2016 *“Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Toscana, le Aziende USL e il Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di prevenzione e recupero di persone con problemi di dipendenza e proroga convenzioni tra Aziende USL e Enti Ausiliari”*

Delibera di Giunta regionale toscana n. 110 del 14 febbraio 2017 *“Legge regionale n. 51/2009: individuazione dei processi riabilitazione, salute mentale, dipendenze e ambulatoriale ed approvazione dei requisiti di processo per l’accreditamento istituzionale. Approvazione definitiva”*

Delibera di Giunta regionale toscana n. 513 del 16 aprile 2019 “Approvazione dello schema di Convenzione quadro tra Regione Toscana, le Aziende USL e il C.E.A.R.T. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana) in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni” che ha approvato i nuovi percorsi residenziali e diurni per la riabilitazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e il relativo sistema tariffario;

Deliberazione Giunta regionale n. 957 del 8 agosto 2022, “Schema di convenzione tra la Regione Toscana, le Aziende USL e il Coordinamento degli Enti Accreditati della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo. Approvazione”, con la quale è stata rinnovata la collaborazione con il Coordinamento degli Enti Accreditati della Regione Toscana (C.E.A.R.T.);

che Azienda Tse valuta necessario, in relazione al suo fabbisogno, avvalersi dell'Ente per la prosecuzione nell'erogazione di prestazioni a ciclo continuativo in fase post-acuta per persone con disturbo da uso di sostanze le strutture gestite dall'Ente medesimo tenuto conto dell'esperienza fino ad oggi compiuta che ha consentito, tra l'altro, una riqualificazione dei servizi residenziali e diurni come previsto dagli atti di programmazione regionali e l'adeguamento delle capacità di risposta assistenziale ai complessi e mutevoli bisogni presenti nel settore delle dipendenze;

che pertanto le parti intendono dare continuità ai rapporti contrattuali rinnovando la comune volontà di definire un nuovo contratto basato sui nuovi percorsi terapeutici residenziali per la riabilitazione e il recupero di persone con disturbo da uso di sostanze e del relativo sistema tariffario, così come definiti dalla Delibera di Giunta regionale toscana n. 513 del 16 aprile 2019;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. Sono oggetto del presente atto i percorsi di cura e riabilitazione in regime residenziale per le persone con disturbo da uso di sostanze, così come definiti e approvati dalla Giunta regionale toscana con propria Deliberazione n. 513 del 16 aprile 2019, svolti dalle strutture gestite dall'Ente ed eventuali successive integrazioni..

Art. 3 – Strutture – Percorsi - Prestazioni

1. Le strutture gestite dall'Ente, debitamente autorizzate e accreditate, sono quelle indicate in premessa, ubicate nell'ambito territoriale dell'Area Vasta Sud Est, per ciascuna delle quali è riportata la capacità recettiva, oltre la sede operativa di Città di Castello (PG), messa a disposizione del presente Accordo contrattuale e citata nelle premesse. Presso le medesime strutture sono svolti i percorsi oggetto del presente atto, indicati in premessa e di seguito indicati:

- 1A - Percorso diurno di accoglienza
- 1B - Percorso residenziale di accoglienza
- 2B - Percorso residenziale terapeutico riabilitativo
- 3A - Percorso residenziale per persone con disturbo da uso di sostanze con patologie psichiatriche
- 4C - Percorso residenziale pedagogico riabilitativo

2. Le caratteristiche dei percorsi, la tipologia di utenza, le prestazioni erogate, la durata massima e il personale necessario per lo svolgimento degli stessi sono definiti dalla Delibera di Giunta regionale toscana n. 513 del 16 aprile 2019 alla quale le parti rimandano e fanno espressamente riferimento.

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività

1. L'Ente si impegna ad assicurare:

- il massimo grado di trasparenza nella gestione delle proprie attività
- il rispetto dei fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura e nel percorso di riabilitazione
- evitare ogni forma di violenza fisica, psichica e morale perseguendo senza fini di lucro il recupero della salute fisica e psichica delle persone in trattamento;
- la formazione permanente ed integrata del proprio personale, la verifica e valutazione dei risultati come frutto di una metodologia concordata, testata ed estesa a tutti i servizi operanti nel territorio;
- garanzie rispetto al personale previsto da ogni percorso assistenziale e agli standard di qualità in ogni tipo di prestazione;
- la risposta ai debiti informativi nei tempi e con le modalità che saranno indicati dalla Regione e dall'Azienda;
- a svolgere le funzioni di prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo, con modalità d'intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo, sia statali che regionali.

2. Per quanto attiene alle modalità organizzative per il funzionamento dei percorsi residenziali svolti in ciascuna struttura di cui al precedente Art. 3, in materia di:

- tipologia e caratteristiche dei soggetti da inserire nei percorsi terapeutici;
- inserimento dei soggetti nei percorsi terapeutici;
- autorizzazione alla permanenza dei soggetti nei percorsi terapeutici;
- prestazioni da erogare in ogni singolo percorso terapeutico;
- durata del percorso terapeutico;

- apertura della struttura;

- personale, e impegno orario dello stesso necessario per ogni singolo percorso;

si rinvia a quanto espressamente indicato all'allegato 1 della Deliberazione della Giunta regionale toscana n. 513 del 16 aprile 2019.

Art. 5 – Sistema remunerativo

1. I percorsi terapeutici espressamente indicati al precedente art. 3, per ciascuna giornata di presenza sono remunerati con le tariffe giornaliere come disposto dalla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 513 del 16 aprile 2019 che di seguito sono riprodotte:

1A - Percorso diurno di accoglienza € 50,00

1B - Percorso residenziale di accoglienza € 82,00

2B - Percorso residenziale terapeutico riabilitativo 80,00

3A - Percorso residenziale per persone con disturbo da uso di sostanze con patologie psichiatriche € 115

4C - Percorso residenziale pedagogico riabilitativo 62,00

2. Si concorda che in caso di assenza dell'utente accolto in trattamento l'Azienda si impegna a corrispondere:

a) la retta piena, fino ad un massimo di 8 giorni, se l'assenza risponde agli obiettivi del PTI.

b) la retta ridotta al 50% in caso di assenza, e fino a un massimo di 20 giorni consecutivi, dovuta a ricovero ospedaliero o per altri motivi correlati alle esigenze di salute del soggetto o di un suo familiare.

c) nel caso si verifichino assenze dettate da altre cause quali carcerazione, allontanamento volontario o per motivi disciplinari, non verrà corrisposta nessuna retta.

3. L'Ente è tenuto a comunicare secondo gli ordinari mezzi di comunicazione ai Servizi e Enti competenti nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 ore, i casi di assenza per abbandono volontario e non concordato.

4. Il punto c) non è applicabile nel caso in cui si tratti di assenze di utenti adulti con particolari restrizioni in ambito giuridico che vincolano la struttura alla conservazione del posto.

5. Nei casi previsti al punto a) e al punto b) l'Ente altresì è tenuto a conservare il posto di accoglienza all'assistito in modo che al suo rientro possa proseguire l'attività assistenziale propria del percorso nel quale era stato inserito.

6. Le Parti danno atto dell'obiettivo di mantenere e garantire la spesa storica per i percorsi terapeutico-riabilitativi, previsto con Deliberazione Giunta regionale n. 957 del 8 agosto 2022.

Art. 6 – Invii in comunità extraregionali

1. In ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione Giunta regionale n. 957 del 8 agosto 2022, l'Azienda si impegna a dare indicazioni ai competenti Servizi territoriali per le Dipendenze (Ser.D) al fine di:

- ridurre significativamente gli invii fuori regione attesa l'elevata qualificazione e la molteplicità e variabilità dei percorsi terapeutico riabilitativi presenti sul territorio regionale, prevedendo che eventuali invii in strutture extraregione siano limitati a motivate esigenze terapeutiche non soddisfatte dall'attuale sistema dei servizi toscano e comunque non superiori al 3% del budget di ogni Azienda destinato all'assistenza residenziale e diurna per la riabilitazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo;
- evitare disomogeneità gestionali del presente contratto (es. vuoto per pieno, riduzioni non giustificate delle tariffe, utilizzo improprio delle strutture).

Art. 7 – Efficacia territoriale del contratto

1. Ai sensi del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, il presente contratto ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie regionali ed extra regionali facenti

parte del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Le Aziende Sanitarie diverse da quella contraente, che intendano avvalersi dei percorsi di cui al presente contratto ai sensi e per gli effetti del principio fissato al precedente comma 1, si atterranno alle disposizioni in essa contenute. Le stesse Aziende Sanitarie che si assumono l'impegno economico a seguito della richiesta di inserimento di propri assistiti nella struttura dell'Ente, con le modalità di cui al successivo art. 8, provvederanno direttamente al pagamento a favore dello stesso Ente entro il termine di cui al successivo art. 12 del presente contratto, decorso il quale sono applicabili gli interessi di legge, secondo le forme stabilite dallo stesso articolo.

3. L'Ente è tenuto a fornire copia del presente contratto alle Aziende Sanitarie di cui al precedente comma 2 interessate all'inserimento di propri assistiti.

Art. 8 – Modalità d'inserimento dei soggetti in trattamento

1. Ai sensi dello stesso DPR 9 ottobre 1990, n. 309, l'inserimento di soggetti nei percorsi terapeutici svolti dalla struttura gestita dall'Ente, è richiesto dalle Aziende USL di residenza dei medesimi tramite i Servizi pubblici per le Dipendenze (Ser.D) che, contestualmente al Progetto Individuale di Trattamento, trasmettono all'Ente medesimo, la richiesta di inserimento che dovrà contenere:

- il tipo di percorso terapeutico richiesto per il soggetto da inserire;
- la durata del percorso;
- l'assunzione dell'impegno economico.

Art. 9 – Prestazioni aggiuntive

1. Per eventuali prestazioni aggiuntive, offerte dall'Ente nelle strutture di cui al presente atto, le parti concordano una tariffa di € 25,00. La descrizione della tipologia di prestazioni aggiuntive è rinviata a seguito di accordo da conseguire a livello regionale, nel corso degli esercizi 2023 e 2024.

2. In ogni caso le tariffe per prestazioni aggiuntive possono essere corrisposte unicamente ove il Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D) inviante ne faccia richiesta scritta all'Ente, mediante il Progetto Individuale di Trattamento formulato all'inserimento o con un suo successivo aggiornamento.

Art. 10 – Personale

1. Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'Ente dichiara sotto la propria responsabilità, di rispettare gli standard funzionali e di personale stabiliti dai nuovi percorsi terapeutici residenziali e diurni per persone con disturbo da uso di sostanze approvati con la Delibera di Giunta regionale toscana n. 513 del 16 aprile 2019, ricordando che in base al citato atto regionale *“Il personale deve essere congruo al numero delle persone effettivamente presenti nel percorso”*.

2. A tal fine l'Ente ha depositato presso i Ser.D territorialmente competenti e presso le strutture dallo stesso gestite, l'elenco del personale utilizzato a decorrere dal 1 maggio 2019, distinto per categoria e profilo professionale sulla base degli standard minimi dei percorsi terapeutici di cui al presente atto e secondo gli standard minimi previsti dall'allegato 1 alla Delibera di Giunta regionale toscana n. 513 del 16 aprile 2019 ed entro i limiti di orario previsti dalla stessa norma. L'Ente si impegna altresì a comunicare ogni e qualsiasi variazione di organico al momento in cui questa si dovesse verificare. Lo stesso Ente si impegna inoltre ad inviare all'Azienda periodica dichiarazione attestante la corretta tenuta amministrativa del personale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Art. 11 – Fatturazione

1. L'Ente, di norma entro 10 giorni successivi dal termine del mese di riferimento, presenta all'Azienda la fattura in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale. L'Ente è tenuto ad inviare le fatture elettroniche ai seguenti codici uffici, individuati per competenza territoriale: area aretina: RDA7DQ; area grossetana: X7SWOB; area senese: ZXFD74.

2. L'Ente si impegna ad inviare in allegato ad ogni fattura elettronica, o comunque contestualmente all'invio della fattura elettronica, la documentazione necessaria all'espletamento dei controlli amministrativi. In particolare dovrà essere trasmesso il Tabulato riepilogativo degli inserimenti, con l'indicazione dei seguenti elementi: periodo di fatturazione mensile; percorsi terapeutici (residenziale terapeutico riabilitativo, residenziale per persone dipendenti da sostanze con patologie psichiatriche, residenziale pedagogico riabilitativo, residenziale di osservazione, diagnosi e orientamento); sede operativa dell'Ente; Ser.D aziendale inviante; nome e cognome di ciascun utente e relativa residenza; giorni di effettiva presenza per utente; importo mensile complessivo. Oltre al tabulato riepilogativo, l'Ente assicura la trasmissione mensile del Registro giornaliero delle presenze, per ciascuna sede operativa, con annotazione delle assenze degli utenti, anche temporanee e la loro motivazione.

3. La documentazione prodotta conseguentemente all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo contrattuale è conservata presso ciascuna sede operativa, nel rispetto della vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti pubblici. In particolare, si fa riferimento alla fascicolo personale per ogni paziente ove è conservato il programma terapeutico formulato dal Ser.D inviante, sottoscritto dal paziente stesso, e ogni sua successiva modifica o aggiornamento oltre a tutta la documentazione cartacea relativa al paziente e pervenuta alla sede operativa in tutto il periodo di erogazione del servizio.

4. Le attività erogate in favore di utenti dei Ser.D di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e dei Ser.D di aziende sanitarie di altre regioni sono oggetto di fatturazione diretta nei confronti dell'azienda sanitaria di residenza dell'assistito, che ha richiesto l'inserimento tramite il proprio servizio tossicodipendenze.

Art. 12 – Pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni erogate avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte dell'Ente medesimo, a condizione che siano pervenuti all'Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli allegati e la documentazione richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi. Trascorso inutilmente il tempo indicato, l'Ente si riserva di applicare i vigenti interessi legali.

2. L'Azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. L'Ente è tenuto, pertanto, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'Accordo.

3. Le altre Aziende Sanitarie che utilizzano il presente atto si impegnano a corrispondere il pagamento delle spettanze dell'Ente nei tempi previsti dalla legge e comunque non oltre 60 giorni dall'emissione della fattura, trascorsi i quali l'Ente si riserva di applicare gli interessi legali a termini di legge.

Art. 13 – Assicurazioni

1. Nell'effettuazione del servizio, l'Ente è tenuto a tenere sollevata l'Azienda da eventuali responsabilità presenti e future che alla stessa facciano capo in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto del presente contratto. A tal fine l'Ente stipula, e mantiene per tutta la durata del presente Accordo contrattuale, apposita polizza RCT con primaria società di assicurazioni che preveda massimali adeguati per tali sinistri.

2. L'Ente è tenuto all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche compresi gli incidenti anche *in itinere*, che potrebbero verificarsi nell'espletamento delle mansioni, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non.

3. L'Ente assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.

4. L'Ente è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 14 - Mantenimento requisiti e controlli

1. L'Ente si impegna a garantire la persistenza di tutti i requisiti funzionali e di personale previsti dalla deliberazione di Giunta regionale 513 del 16 aprile 2019, allegato 1, per la tipologia dei percorsi terapeutici gestiti.

2. L'Ente si impegna altresì a dare all'Azienda, mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata, immediata comunicazione di ogni intervenuta variazione, fermo restando l'obbligo di garantire la presenza continuativa di personale nella struttura per tutta la durata prevista dalle specifiche caratteristiche del percorso secondo le variazioni intervenute.

2. L'Azienda Sanitaria, in conformità alle proprie Deliberazioni n. 480 del 17 aprile 2019 e n. 686 del 5 giugno 2019 richiamate nelle premesse, ha facoltà di effettuare i controlli e le ispezioni nelle strutture gestite dall'Ente e di promuovere indagini conoscitive sulle attività dello stesso in relazione:

- al mantenimento dei requisiti previsti dall'allegato 1 della Delibera di Giunta regionale toscana n. 513 del 16 aprile 2019;
- all'appropriatezza dei percorsi erogati;
- alla rispondenza contabile per le attività oggetto del presente atto.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. In riferimento alle prestazioni erogate in virtù del presente Accordo, le Parti si qualificano quali Titolari Autonomi del Trattamento, ai sensi dell'art. 4, par. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD).

2. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

3. Le Parti, al fine di disciplinare i reciproci rapporti in materia di trattamento dati, stipulano apposito "Accordo Data Protection".

4. I dati forniti dalle Parti, relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte nel presente Accordo e relativi ai soggetti che effettuano attività amministrative funzionali alla stipula e gestione del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio ai fini degli adempimenti amministrativo/contabili comunque connessi alla instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto nonché per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

Art. 16 - Diritti dell'utente

1. L'Ente riconosce il diritto alla tutela dell'utente, sia che il diritto stesso sia esercitato di persona, che in nome e per conto di questa da organismi portatori di interessi diffusi legittimati a tutelare e a promuovere i diritti dei cittadini utenti.

Art. 17 - Carta dei servizi

1. L'Ente si impegna ad adottare una propria carta dei servizi sulla base della vigente

normativa nazionale e regionale. Di detta carta dei servizi è data adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 18 - Sicurezza sul lavoro

1. L'Ente si impegna a garantire con oneri a suo carico, sia per quanto riguarda la struttura che per il personale a qualsiasi titolo impiegato, il pieno rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “*Nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro – TUSL*” emanato in attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123. L'Ente dà atto altresì di essere costantemente impegnato per la eliminazione di ogni fattore di rischio che possa costituire un pericolo per la salute dei propri lavoratori e dei soggetti accolti in trattamento.

Art. 19 – Inadempienze

1. Eventuali inadempienze dell'Ente del rispetto di una o più clausole del presente contratto sono contestate per iscritto dall'Azienda che fissa un termine per la relativa regolarizzazione. Trascorso inutilmente il termine previsto o ove le inadempienze riguardino spostamenti non concordati di utenti in altra tipologia di percorso terapeutico diverso da quello inizialmente richiesto dal competente Servizio per le Dipendenze (Ser.D), l'Azienda, fatte salve le sanzioni per mendacità e non veridicità previste dalla legge, si asterrà dal corrispondere alcun corrispettivo economico per quanto contestato.

Art. 20 – Validità e cause risolutive e di recesso

1. Il presente atto, indipendentemente dalla data della stipula dello stesso, ha validità biennale a decorrere dal 1 gennaio 2023 .

2. Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal presente atto per giusta causa con il preavviso di almeno tre mesi. L'Azienda ha facoltà di risolvere il presente atto in caso di inadempimenti che pregiudichino gravemente il servizio a danno dell'utenza, ovvero che impediscano la regolare esecuzione delle attività oggetto dello stesso.

3. L'inadempimento è contestato per iscritto dall'Azienda che può diffidare ad adempiere e comporta la contestuale sospensione del rapporto contrattuale. Decorso 30 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la controparte abbia adempiuto o fornito motivata e formale giustificazione in merito, il presente contratto è risolto di diritto. Tra le fattispecie di inadempimento le parti, fanno esplicito riferimento:

- all'obbligo di appropriatezza delle prestazioni erogate;
- alla perdita dell'autorizzazione e dell'accreditamento e al venir meno dei requisiti funzionali e di personale previsti dai percorsi approvati con Delibera di Giunta regionale toscana n. 513 del 16 aprile 2019;
- al trattamento dei dati personali;
- alle modalità formali di fatturazione;
- alla mancata collaborazione con i Servizi per le Dipendenze (Ser.D) delle Aziende Sanitarie ai fini dell'attuazione degli interventi relativi alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla Dipendenza;
- alla mancata comunicazione alle Aziende Sanitarie competenti per territorio dei dati necessari alla relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena;
- all'indebito affidamento delle attività oggetto del presente contratto/convenzione ad altri Enti o soggetti terzi estranei all'Ente o alla struttura;
- all'indebita richiesta di compartecipazione economica all'utenza;
- a reiterate inadempienze sui debiti informativi nei confronti dell'Azienda e della Regione.

4. Si osservano altresì se e in quanto applicabili le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale previste dal Codice Civile articoli da 1453 a 1462.

Art. 21 - Foro competente

1. In caso di controversie che possano insorgere nell'applicazione del presente atto è competente il foro dell'ambito territoriale ove è ubicata la struttura.

Art. 22 - Divieto di cessione

1. Il presente contratto non è cedibile a terzi a pena di nullità

Art. 23 – Firma digitale, Bollo e Registrazione

1. Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

2. Il presente Accordo contrattuale consta di n. 27 articoli, n. 23 pagine ed è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali, che provvede ad iscriverlo al Repertorio aziendale.

3. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo. Lo stesso è registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse ai sensi di legge.

Art. 24 - Valore del contratto

1. Ai soli fini fiscali ed in via presuntiva il valore del presente contratto, per ciascun anno di validità contrattuale, è stimato in Euro 1.809.617.

2. La presente valutazione è riferita all'Azienda contraente e non può ovviamente tenere conto del valore economico a fronte delle prestazioni rese alle altre Aziende sanitarie del SSN per effetto delle norme che estendono la validità del presente contratto a tutto il territorio nazionale secondo quanto indicato al precedente art. 7.

Art. 25 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme generali in materia contrattuale previste dal Codice Civile e dalle specifiche disposizioni regolamentari e di indirizzo, statali e regionali, emanate nelle materie di cui alla presente convenzione.

Art. 26 –Adempimenti dell'Azienda

1. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, il presente atto è trasmesso, da parte

dell'Azienda, al competente Settore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana.

Art. 27- Norma finale

1. Le parti contraenti si danno reciprocamente atto, tenuto conto anche della durata biennale del presente atto, che eventuali modifiche in grado di interferire con l'assetto economico e giuridico dello stesso, sia per gli effetti correlati a disposizioni di legge o ad atti aventi forza di legge statali e regionali, che per eventi ad oggi non prevedibili, saranno apportate previa sottoscrizione di atti aggiuntivi ad integrazione delle norme contrattuali ivi previste. Ogni e qualsiasi protocollo aggiuntivo o altre clausole derivanti da pattuizione tra le parti non direttamente derivante dalla normativa statale e regionale vigente in materia, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle parti contraenti entro i limiti stabili da disposizioni regolamentari, risultate in essere alla data di sottoscrizione del presente atto, sono state recepite dallo stesso e a decorrere dalla medesima data di sottoscrizione ogni modifica alle modalità di svolgimento e/o di remunerazione dei servizi svolti sarà formalizzata con appositi atti integrativi sottoscritti dai legali rappresentanti delle parti contraenti.

2. Le parti intendono dare continuità al Tavolo aziendale delle Dipendenze quale strumento per il coordinamento, la programmazione e la progettazione condivisa del Percorso Aziendale delle Dipendenze.

Per l'Azienda USL Toscana Sud Est

Il Direttore U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari

████████████████████

Per l'Ente Centro Solidarietà Arezzo (CSA)

Il Legale Rappresentante

████████████████